

OGGETTO: Ospedale Policlinico Casilino, gestito dalla società Eurosanità S.p.a. (P. IVA 06726891002), in persona del legale rapp.te p.t., sede legale ed operativa sita in Via Casilina, 1049 - 00169 Roma. Approvazione dell'accordo per la riconduzione del sistema di convenzionamento tra la ASL RM2 (ex RMB) e l'Ospedale Policlinico Casilino nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 1, comma 796, lett. s) e t), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *"Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto *"Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro"*;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 e, in particolare, l'art. 13, comma 14;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto *"Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012"*;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto *"Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 74/2010 avente ad oggetto *"Rete dell'assistenza cardiologica e cardiocirurgica"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto *"Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale."*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: *"Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009"*;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0113 del 31.12.2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3", e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la Legge Regionale 22 aprile 2011, n. 6 e, in particolare, l'art. 1, comma 12;
- la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 e, in particolare, l'art.1, commi da 123 a 125;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80;

CONSIDERATO che l'articolo 8 bis del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. ha stabilito che le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali, e che la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitarie a carico del SSN debbano essere subordinate, rispettivamente, al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali;

DATO ATTO che nella Regione Lazio insistono strutture private non accreditate, c.d. "ex Pio Istituto", che operano in un regime di convenzionamento con le aziende territoriali non rientrante nelle fattispecie tipiche previste dal richiamato articolo 8 bis del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii.;

RILEVATA la necessità di dover inquadrare definitivamente dette strutture nell'ambito delle fattispecie previste dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO che nella nuova edizione dei Programmi Operativi, nell'ambito dell'Intervento 2 sulla "Riorganizzazione dell'offerta assistenziale", è stato previsto, tra l'altro, l'impegno della Regione ad approvare, previo interessamento della parte privata, un programma finalizzato alla definitiva riconduzione del sistema di convenzionamento tra le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private non accreditate (ex Pio Istituto) nell'alveo della gestione tipizzata di cui all'articolo 8 bis del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., nel quale ricondurre, tra le altre, l'Ospedale Policlinico Casilino (insistente sul territorio della ASL Roma 2 (ex RMB) ed in regime di convenzione con la medesima);

TENUTO CONTO, altresì, che, al fine di conseguire l'obiettivo sopra citato, è stato fissato un cronoprogramma che ha previsto, oltre alla costituzione di un Tavolo a tre, composto dalla Regione Lazio, dalle Aziende Sanitarie Locali con le quali intercorre il predetto rapporto di convenzionamento e dal soggetto privato che ne esprime la proprietà, anche la definizione, ad integrazione dei piani strategici e degli atti aziendali, del percorso finalizzato alla riconduzione delle situazioni sopra richiamate alle fattispecie tipiche di cui all'articolo 8 bis del D.lgs n. 502/92 e ss.mm.ii; entro il 31 dicembre 2014;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00313 del 07/10/2014 con il quale è stato costituito il predetto Tavolo di lavoro con il compito di proporre un programma finalizzato al superamento del sistema convenzionale anzidetto mediante la definizione di un percorso attuativo del medesimo programma;

RILEVATO che la società Eurosanità S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., ha partecipato al procedimento amministrativo avviato ai sensi del citato DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii., volto ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale per l'Ospedale Policlinico Casilino, sede legale ed operativa in Via Casilina, 1049 - Roma, inserendosi nella piattaforma SAASS istituita ad hoc;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 5 febbraio 2016 tra la Regione Lazio, l'Azienda Sanitaria Locale RM2 (ex RMB) e la società Eurosanità S.p.a., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale è stato concordato il percorso di attuazione per la riconduzione del sistema di convenzionamento tra la ASL RM2 (ex RMB) e l'Ospedale Policlinico Casilino nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il predetto accordo che definisce modalità, criteri e tempistiche per la riconduzione del sistema di convenzionamento tra la ASL RM2 (ex RMB) e l'Ospedale Policlinico Casilino nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate,


Di approvare l'accordo sottoscritto in data 5 febbraio 2016 tra la Regione Lazio, l'Azienda Sanitaria Locale RM2 (ex RMB) e la società Eurosanità S.p.a., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale è stato concordato il percorso di attuazione per la riconduzione del sistema di convenzionamento tra la ASL RM2 (ex RMB) e l'Ospedale Policlinico Casilino nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

La sottoscrizione del predetto accordo d'intesa non determina, in nessun caso, l'automatica attribuzione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della struttura e all'ASL RM2 (ex RMB).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti



Accordo Policlinico
Casilino.docx

ACCORDO PER LA RICONDUZIONE DEL SISTEMA DI CONVENZIONAMENTO TRA LA ASL RM 2 (già ASL RMB) E IL POLICLINICO CASILINO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 8BIS DEL D.LGS N. 502/1992 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il giorno 5 FEBBRAIO 2016 alle ore 14 presso gli uffici della Regione Lazio si sono riuniti:

per la PARTE PUBBLICA

- per la Regione Lazio:

il Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Dott. Vincenzo Panella

- per l'Azienda Sanitaria Locale RM2 (ex RMB)

il Commissario Straordinario Dott.ssa Flori Degrassi

e per la PARTE PRIVATA

- la società Eurosanità S.p.a.

il Legale Rappresentante p.t. Avv. Maurizio Martinetti

con lo scopo di verificare e definire il percorso di definitiva riconduzione del sistema di convenzionamento tra le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private non accreditate - ex Pio Istituto, tra le quali rientra il Policlinico Casilino, nell'alveo della gestione tipizzata di cui all'art. 8 bis del D.Lgs n. 502/1992, così come stabilito dal DCA n. U00247 del 25 luglio 2014 "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" al punto 3.2.1 Azione 1.

Premesso che

- A. il Presidio Ospedaliero Policlinico Casilino gestito dalla società "Eurosanità S.p.a." svolge l'attività in forza dei seguenti titoli:
- a. Convenzione del 9 giugno 1967 stipulata tra il Pio Istituto S. Spirito e gli Ospedali Riuniti di Roma e la Casa di Cura Villa Irma per il ricovero di infermi con l'istituzione di divisioni dislocate dell'Ospedale San Giovanni;
 - b. Decreto del Medico Provinciale n. 8/ROMA/V/13285 del 1° febbraio 1971 con il quale la società "Policlinico Villa Irma" è stata autorizzata a gestire un nuovo padiglione presso la Casa di cura "Villa Irma", con sede in via Casilina n. 1049 – Roma per una capacità ricettiva di n. 250 posti letto di medicina, chirurgia e ostetricia;
 - c. Deliberazione della Giunta regionale n. 1692 del 21.3.1995 con la quale la società Policlinico Casilino S.r.l. è stata autorizzata a gestire la Casa di cura "Villa Irma" nelle more dell'attuazione dell'art. 58 della L.R. n. 64/1987;
 - d. Deliberazione n. 650 del 28.5.1998 del Direttore Generale dell'Azienda USL ROMA B con la quale la struttura ospedaliera Policlinico Casilino è stata identificata come

struttura facente parte del complesso ospedaliero integrato Sandro Pertini – Policlinico Casilino;

- e. Deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 15.4.2002 con la quale la società Eurosanità S.p.a. è stata autorizzata a subentrare alla società "Policlinico Casilino S.r.l. nella gestione della Casa di cura "Villa Irma";
 - f. Deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 15.4.2002 con la quale si è preso atto della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL ROMA B n. 505 del 5.4.2002 di conferma del Presidio Policlinico Casilino quale struttura ospedaliera nel sistema di offerta di servizi e attività sanitarie dell'Azienda USL RM B ed è stato approvato il protocollo d'intesa tra l'Azienda USL ROMA B e la società Eurosanità S.p.a. per la gestione del Policlinico Casilino, a modifica della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL ROMA B n. 351 del 13.3.2002;
- B.** in attuazione dei provvedimenti sopra richiamati il Presidio Policlinico Casilino è stato definito con Deliberazione dell'Azienda ASL RM B quale "struttura ospedaliera nel sistema di offerta dei servizi e attività sanitarie dell'Azienda USI RM B", oggi inserita nella rete ospedaliera pubblica alla stregua di quanto previsto con decreto del commissario ad acta n. 80/2010 e da ultimo dal decreto del commissario ad acta n. 412/2014;
- C.** con il DCA n. U00313 del 07/10/2014 è stato costituito un Tavolo di lavoro composto dalla Regione Lazio, dalle Aziende Sanitarie Locali e dal soggetto privato, con il compito di proporre un programma finalizzato al superamento del sistema convenzionale anzidetto mediante la definizione di un percorso attuativo del medesimo programma;
- D.** le parti hanno proceduto alla disamina congiunta delle risultanze delle varie istruttorie preliminari, nonché delle valutazioni intervenute nel corso di precedenti e propedeutiche riunioni:
- a. dell'Area Programmazione Rete Ospedaliera per quanto attiene la definizione del fabbisogno e conseguente compatibilità programmatoria con i contenuti del DCA n. U00412/2014;
 - b. dell'Area Autorizzazione e Accreditamento per tracciare il solco procedurale cui ricondurre il percorso di accreditamento nell'alveo della gestione tipizzata di cui all'art. 8bis del D.Lgs.vo n. 502/92;
 - c. dell'Area Livelli massimi di finanziamento delle attività sanitarie e mobilità sanitaria;
 - d. della Azienda Sanitaria Locale RM2 in coerenza con il proprio Piano Strategico e con l'adottando Atto Aziendale della ASL RM 2 in conformità a quanto previsto dal decreto del commissario ad acta n. 606/015, di attuazione dei programmi operativi di cui al DCA 247/2015 e ss.mm. ed ii., e al riordino della propria rete ospedaliera, a salvaguardia della funzione di produzione e di assistenza;

i convenuti concordano su quanto segue:



1. Regione Lazio, ASL RM 2 ed Eurosanità intendono ricondurre il rapporto convenzionale in essere tra l'Azienda Sanitaria Locale RM2 (ex RMB) ed Eurosanità spa, relativo alla gestione del Presidio Policlinico Casilino, nell'ambito di quanto regolamentato dall'art.8 bis del D. Lgs. 502 del 1992, secondo le modalità e i termini indicati nel presente accordo ed, inoltre secondo, un percorso graduale ed in conformità ad un cronoprogramma che consenta alle Parti di perseguire la continuità assistenziale durante tutta la Fase Transitoria e comunque fino al completo inquadramento del Presidio Policlinico Casilino tra gli erogatori accreditati col SSN, da attuarsi entro il 30 giugno 2017;
2. il percorso di riconduzione del rapporto convenzionale tra Eurosanità spa e l'Azienda USL RM 2, per la gestione del Presidio Policlinico Casilino nell'ambito di quanto regolamentato dall'art. 8 bis del D. Lgs. 502 del 1992, avverrà in maniera graduale al fine di consentire alla parte privata di ottenere, entro il termine indicato al precedente punto 1, l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale definitivo secondo il nuovo setting assistenziale, garantendo, nella fase transitoria, la necessaria complementarietà in merito alle funzioni di emergenza/urgenza e delle unità operative a gestione diretta dell'ASL RM 2;
3. La ASL RM 2 e la società Eurosanità S.p.a. allo scopo di garantire medio tempore la continuità assistenziale e la regolamentazione dei rapporti contrattuali, con il presente accordo prorogano e, nel contempo, integrano la convenzione di cui alla Deliberazione del 19 aprile 2002, recepita dalla Deliberazione Aziendale n. 505/2002 e dalla DGR 468/2002, fatta eccezione per gli articoli 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19, 21 e il disciplinare tecnico allegato che, regolanti le condizioni economiche, sono superati e privati di effetto giuridico, secondo quanto meglio precisato ai successivi punti 4 e 5;
4. Per il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino al termine di completamento del percorso individuato al superiore punto 1., la Eurosanità erogherà attività sanitaria nei limiti del budget determinato in dodicesimi, per le prestazioni rese dal Presidio Policlinico Casilino, costruito tenendo conto della remunerazione dell'anno 2014 e quindi della produzione storica, meglio precisato al successivo punto 22;
5. ASL RM 2 ed Eurosanità spa convengono che per la Fase Transitoria, la remunerazione delle prestazioni entro budget, delle attività a rimborso e delle funzioni assistenziali di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies rese dal Presidio Policlinico Casilino sarà erogata dalla ASL RM 2 in favore della Eurosanità, su espressa autorizzazione di quest'ultima quivi concessa, al netto degli importi corrispondenti agli emolumenti e agli oneri diretti ed indiretti del personale



medico e del Direttore Sanitario, operanti presso il Presidio Policlinico Casilino e dipendenti della ASL RM 2;

6. l'analisi della produzione erogata del Presidio Policlinico Casilino nel 2014, e le risultanze delle istruttorie preliminari, tenuto conto dei vincoli di programmazione nazionale e regionale e di compatibilità economica, hanno condotto alla individuazione della nuova configurazione del Policlinico Casilino di seguito indicata:

STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER ACUZIE

Attività autorizzate

AREA CHIRURGICA per complessivi n. 71 p.l., di cui n. 59 p.l. ORD. + n. 12 p.l. Day Surgery così ripartiti:

Chirurgia generale: n. 24 p.l. ORD.

Ortopedia e traumatologia: n. 21 p.l. ORD.

Urologia: n. 10 p.l. ORD.

Chirurgia plastica e ricostruttiva: n. 4 p.l. ORD.

Day Surgery Multispecialistico: n. 12 p.l.

AREA MEDICA per complessivi n. 72 p.l., di cui n. 68 p.l. ORD. + n. 4 p.l. Day Hospital Multispecialistico, così ripartiti:

Medicina Generale: n. 44 p.l. ORD.

Cardiologia: n. 24 p.l. ORD.

Day Hospital Multispecialistico: 4 p.l.

AREA CRITICA per complessivi n. 39 p.l. ORD. così ripartiti:

Terapia intensiva: n. 8 p.l. ORD.

Unità coronarica: n. 6 p.l. ORD.

Astanteria/Breve osservazione/Medicina d'urgenza: n. 25 p.l. ORD.

AREA MATERNO-INFANTILE per complessivi n. 70 p.l. ORD. così ripartiti:

Ostetricia: n. 38 p.l. ORD.

Neonatologia: n. 16 p.l. ORD.

Terapia intensiva neonatale: n. 16 p.l. ORD.

DIALISI: n. 14 posti + n. 1 HBsAg+



La Parte privata si impegna, entro 60 giorni dal recepimento del presente accordo con decreto del commissario ad acta, a completare il percorso di autorizzazione per i posti letto, di seguito elencati, utilizzati durante il periodo di vigenza del presente accordo per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale ai medici pubblici della ASL RM 2.

22 p.l. solo autorizzati di cui:

AREA CHIRURGICA:

- n. 2 p.l. di chirurgia generale;
- n. 2 p.l. di ortopedia;
- n. 2 p.l. di chirurgia plastica e ricostruttiva;
- n. 2 p.l. di urologia;
- n. 2 p.l. di chirurgia vascolare

AREA MEDICA:

- n. 6 p.l. di cardiologia

AREA MATERNO-INFANTILE:

- n. 6 p.l. di ostetricia e ginecologia;

All'esito del completamento del percorso disciplinato dal presente accordo, detti posti letto saranno utilizzati in regime esclusivamente privatistico.

Attività accreditate

AREA CHIRURGICA per complessivi n. 71 p.l., di cui n. 59 p.l. ORD. + n. 12 p.l. Day Surgery così ripartiti:

Chirurgia generale: n. 24 p.l. ORD.*

*Nel novero delle specialità comprese nella chirurgia sono previste prestazioni di chirurgia vascolare

Ortopedia e traumatologia: n. 21 p.l. ORD.

Urologia: n. 10 p.l. ORD.

Chirurgia plastica e ricostruttiva: n. 4 p.l. ORD.

Day Surgery Multispecialistico: n. 12 p.l.

AREA MEDICA per complessivi n. 72 p.l., di cui n. 68 p.l. ORD. + n. 4 p.l. Day Hospital Multispecialistico, così ripartiti:

Medicina Generale: n. 44 p.l. ORD.

Cardiologia: n. 24 p.l. ORD.

Day Hospital Multispecialistico: 4 p.l.



AREA CRITICA per complessivi n. 39 p.l. ORD. così ripartiti:

Terapia intensiva: n. 8 p.l. ORD.

Unità coronarica: n. 6 p.l. ORD.

Astanteria/Breve osservazione/Medicina d'urgenza: n. 25 p.l. ORD.

AREA MATERNO-INFANTILE per complessivi n. 70 p.l. ORD. così ripartiti:

Ostetricia: n. 38 p.l. ORD.

Neonatologia: n. 16 p.l. ORD.

Terapia intensiva neonatale: n. 16 p.l. ORD.

DIALISI: n. 14 posti + n. 1 HBsAg+

Oculistica (APA)

Ortopedia (APA)

Chirurgia Generale (APA)

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (APA)

Urologia (APA)

Chirurgia vascolare (APA)

Ginecologia (APA)

7. l'eventuale attività sanitaria di ricovero ed ambulatoriale in regime privatistico, attivata sulla base di quanto indicato al precedente punto 2., ovvero da attivarsi a seguito di nuova autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio in attuazione del punto 6., non rientra nel percorso di accreditamento sopra indicato;
8. l'attività di adeguamento dovrà essere terminata, unitamente al parallelo percorso di riassorbimento del personale all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale RM2 ovvero delle altre Aziende o Enti del SSR in tempo utile a consentire il completo inquadramento del Presidio Policlinico Casilino tra gli erogatori privati accreditati secondo le previsioni del superiore punto 1.
9. la nuova configurazione verrà attuata mediante un allineamento graduale – in singole fasi - delle attività svolte dal Presidio Policlinico Casilino alle disposizioni del D.Lgs. 502/1992, con il progressivo adeguamento dell'organico medico ad opera della parte privata e la corrispondente graduale assegnazione nei presidi a gestione diretta dell'Azienda Sanitaria Locale RM2 ovvero delle Aziende o Enti del SSR del personale medico. Al termine del



percorso qui disciplinato la struttura avrà la seguente configurazione: 274 p.l. autorizzati e n. 252 p.l. accreditati.

10. il direttore sanitario della parte privata affiancherà il direttore sanitario della parte pubblica, il quale rimarrà in carica sino al passaggio formale di consegne all'esito del completamento del percorso di autorizzazione e di accreditamento;
11. le parti concordano che l'attività delle unità operative di chirurgia plastica e ricostruttiva, oculistica e urologia dell'Università Tor Vergata potrà proseguire presso il Presidio Policlinico Casilino nelle more della stipula della convenzione tra Eurosanità e Università Tor vergata, previa autorizzazione regionale. I posti letto delle unità operative di chirurgia plastica e ricostruttiva e di urologia saranno compresi in quelli attribuiti al Presidio Policlinico Casilino e meglio elencati al superiore punto 6. e l'attività resa sarà conteggiata nel budget complessivo di cui al punto 22. La presenza di personale universitario non è in alcun modo idonea a generare maggiori costi sulle attività assistenziali, sicché la struttura non potrà vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi assistenziali o comunque della maggiorazione tariffaria;
12. le parti concordano che le cartelle cliniche del Presidio Policlinico Casilino resteranno intestate alla ASL RM 2 fino al completamento dell'iter di autorizzazione e accreditamento della struttura con il passaggio delle consegne di cui al punto 10;
13. la parte privata si impegna a:
 - a) svolgere tutti i lavori di adeguamento strutturali del Presidio finalizzati alla completa acquisizione di tutti i requisiti di autorizzazione e di accreditamento;
 - b) assicurare progressivamente, oltre ai requisiti minimi autorizzativi, i requisiti ulteriori al fine di garantire la sicurezza, l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate;
 - c) presentare la domanda di autorizzazione alla realizzazione al competente Municipio, nei casi previsti dalla legge, il cui provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lazio e all'ASL RM2 (ex RMB); ad acquisire, inoltre, tutte le eventuali ed ulteriori autorizzazioni di altri Enti necessarie alla esecuzione dei lavori di adeguamento;
 - d) redigere e formalizzare il "Piano di Adeguamento", comprensivo dell'ampliamento strutturale già realizzato (Nuova Piastra) e della corretta distribuzione delle attività - operando l'internalizzazione di quelle attualmente rese presso la sede di via Casilina n., 1040 - corredato da relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato e dal Direttore Sanitario della stessa, nonché di specifico crono programma



attuativo. Il Piano dovrà contenere le modalità di svolgimento dei lavori di adeguamento, la valutazione del relativo impatto sulle attività sanitarie anche in ragione della necessità di temporanee sospensioni delle stesse, degli interventi da realizzare con specifico dettaglio delle varie fasi di inizio e fine degli stessi, il tutto perfettamente rappresentato dalle allegate planimetrie riportanti il *pre e post operam*. La relazione tecnica dovrà contenere l'espressa dichiarazione che tutti gli interventi sono effettuati in assoluta sicurezza per gli operatori ed i pazienti. Il Piano, infine, dovrà essere coerente e si dovrà interfacciare in modo congruente con la tempistica dei previsti step di adeguamento progressivo ai requisiti organizzativi;

- e) completare le opere di ristrutturazione previste dal piano di adeguamento di cui alla lettera a) secondo la tempistica prevista dal crono programma e comunque entro il termine del 31 maggio 2017;
 - f) presentare, entro trenta giorni dalla conclusione degli interventi previsti nel Piano di Adeguamento, domanda di autorizzazione all'esercizio con relativa richiesta di accreditamento per il nuovo setting assistenziale di cui al presente verbale;
 - g) internalizzare nel corpo di fabbrica del Presidio di via Casilina n. 1049 le strutture, i servizi e le attività connesse agli A.P.A. e oggi svolte nel poliambulatorio di via Casilina n. 1040, che sarà pertanto utilizzato esclusivamente per attività ambulatoriali e che sarà oggetto di autonoma e distinta autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale;
 - h) assumere medici in possesso dei titoli professionali abilitanti secondo gli standard previsti dal DCA n. 8/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di incompatibilità e di tipologia di rapporto lavorativo e si impegna a mantenere gli attuali livelli occupazionali in quanto conformi agli standards regionali;
 - i) comunicare all'Azienda Sanitaria Locale RM2 ed alla Regione Lazio, in maniera formale, puntuale e tempestiva, il progressivo allineamento delle attività di cui al crono programma allegato al Piano di Adeguamento, mediante invio di report in progress per il relativo monitoraggio e passaggio di gestione;
 - j) assicurare, al momento del passaggio di consegne, il pieno rispetto dei requisiti minimi tecnologici, strutturali, impiantistici ed organizzativi di cui al DCA n. 8/2011 e s.m.i., ivi compresa l'attivazione delle procedure previste dall'aggiornamento della regola tecnica per la prevenzione incendi nelle strutture sanitarie di cui al DM 19 marzo 2015 con la competente autorità in materia;
14. la parte pubblica si impegna a:
- a. rispettare, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali per il tramite dei competenti Servizi, i tempi di verifica previsti dalla normativa regionale vigente in materia;



- b. assicurare che il graduale trasferimento delle unità operative e dei servizi nella "Nuova Piastra" e dal poliambulatorio di via Casilina n. 1040 avvenga sotto il controllo e il coordinamento dell'Azienda Sanitaria Locale RM2 nel rispetto dei tempi previsti dal crono programma di cui al precedente punto 13, lettera a), fatte salve le eventuali modifiche concordate tra Eurosanità S.p.a. e la ASL RM2 che si rendessero tecnicamente necessarie;
- c. mantenere la possibilità di attribuire i codici prescrittori al personale medico dipendente di Eurosanità in servizio presso il Presidio Policlinico Casilino fino al completo passaggio di gestione;
- d. consentire, in considerazione del ruolo assunto nella rete di emergenza-urgenza del Presidio Policlinico Casilino quale DEA di I livello, al personale dipendente di Eurosanità S.p.a. in servizio presso il Pronto Soccorso del Presidio Policlinico Casilino di emettere i cartellini "S.T.P." (Stranieri Temporaneamente Presenti) ed "E.N.I." (Europei Non Iscritti), o comunque di provvedere alle certificazioni competenti ai soggetti pubblici, fino al passaggio di consegne di cui al precedente punto 9.;

Il servizio di certificazione di cui al superiore punto d. e la richiesta di messa a disposizione delle agende per il servizio RECUP sarà regolamentata dalla Regione indistintamente per tutti gli operatori accreditati col SSR.

- 15. le parti concordano che dalla data di sottoscrizione dell'accordo la "dematerializzazione" e il servizio copia delle cartelle cliniche sarà interamente a carico di Eurosanità S.p.a. che provvederà ad introitare i soli diritti di segreteria direttamente dai soggetti richiedenti e a consegnare gratuitamente alla ASL RM2 (ex RMB) il supporto informatico contenente le cartelle cliniche "dematerializzate";
- 16. le parti concordano che, nelle more della gestione diretta da parte di Eurosanità S.p.a. dei servizi e delle attività e del graduale rientro del personale medico nei presidi a gestione diretta dell'Azienda Sanitaria Locale RM2 ovvero delle altre Aziende o Enti del SSR, la società potrà – senza oneri aggiuntivi per la parte pubblica - affiancare al personale medico in organico anche il proprio personale medico al fine di rendere effettivamente operativo il subentro di parte privata. Con riferimento al precedente punto 9., previa richiesta della Eurosanità spa con 30 (trenta) giorni di preavviso, la ASL RM 2 riprenderà in carico tutti i medici da essa dipendenti, purché la richiesta riguardi intere unità operative o l'intero servizio. Resta inteso che la richiesta non potrà essere formulata prima dello spirare del termine di 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo



17. a conclusione del percorso di autorizzazione ed accreditamento Eurosanità in quanto unico gestore del Presidio Policlinico Casilino, previa assegnazione di budget annuale, sarà ammesso alla contrattualizzazione e, pertanto, sia il debito informativo che le modalità di tariffazione, fatturazione e liquidazione, nonché il sistema dei controlli esterni, seguiranno la regolamentazione generale vigente per le strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate;

18. il livello massimo di finanziamento, da ripartire in dodicesimi, ad Eurosanità per l'anno 2016 per lo svolgimento delle attività presso il Presidio Policlinico Casilino, calcolato tenendo conto della produzione 2014, e dell'assetto complessivo dell'accordo, per l'esercizio con onere a carico del SSR di tutte le attività in corso di accreditamento meglio elencate al precedente punto 6, viene di seguito riportato:

a) Finanziamento per le attività di ricovero, ambulatoriali, di specialistica, APA pari a Euro 83.865.000, ripartito come segue:

- ricoveri ordinari, day hospital e day surgery	€.	68.500.000
- prestazioni A.P.A.	€.	3.850.000
- attività ambulatoriali	€.	4.750.000
- diagnostica per immagine (esclusa RMN)	€.	1.915.000
- Risonanza Magnetica Nucleare	€.	2.970.000
- Laboratorio di analisi	€.	1.880.000

b) Finanziamento delle funzioni ex art. 8 sexies comma 2 del D. Lgs. 502/1992;

c) Oltre alla produzione effettivamente resa nei limiti del livello massimo di finanziamento sopra assegnato, alla struttura verrà corrisposta la remunerazione delle attività soggette a rimborso (es. dialisi).

La Regione con successivo provvedimento provvederà ad assegnare il budget, secondo la configurazione qui definita, alla Eurosanità per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e fino alla decorrenza del termine di cui al superiore punto 1..

19. Dalla data di accreditamento Eurosanità spa, quale gestore del Presidio Policlinico Casilino, entra a tutti gli effetti tra gli erogatori privati accreditati col SSR. La Regione, fermi i vincoli di organizzazione, di finanza pubblica ed eventuali manovre di spending review, riconosce in sede di programmazione pluriennale il rilievo che riveste il Presidio Policlinico Casilino nella rete di emergenza- urgenza quale sede di DEA di I livello nell'attuale configurazione.

20. con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano, per sé e per i propri aventi causa, di rinunciare espressamente ai giudizi civili e amministrativi e, segnatamente, a quelli

indicati nell'elenco di cui alla lettera A) del presente accordo. Trattandosi di rinuncia non solo agli atti del giudizio ma all'azione, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, rinunciano a far valere gli effetti dei provvedimenti a loro favorevoli che saranno considerati inutiliter dati. Conseguentemente le parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, abbandoneranno i giudizi ex art. 309 cpc ove consentito, dovendo altrimenti richiedere la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione e mantenendo ciascuna a proprio carico le spese di difesa e manlevando l'altra da eventuali pretese fondate su vincoli di solidarietà verso i difensori.


21. Il presente accordo verrà recepito con decreto del commissario ad acta secondo i termini e le condizioni quivi disciplinate. Resta inteso tra le parti che l'eventuale prolungamento dei termini finalizzati alla compiuta attuazione del presente accordo non è idonea ad incidere sulla piena validità e, quindi, sull'effettività della rinuncia di cui al precedente punto 20.
22. Eurosanità si impegna a manlevare la ASL RM/2 (già ASL RM B) da qualsiasi responsabilità e/o onere patrimoniale direttamente o indirettamente conseguente ad azioni risarcitorie promosse in ordine all'attività assistenziale resa dalle unità operative o dai servizi presso il Presidio Policlinico Casilino condotta da medici e dipendenti di Eurosanità nel periodo ricompreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e fino al completamento del percorso di autorizzazione e accreditamento quivi disciplinato. Resta inteso che la manleva avrà validità per tutte le azioni relative a sinistri, malpractice verificatesi nella Fase Transitoria o iniziate nel periodo anzidetto per le fattispecie a formazione progressiva e comunque fino alla prescrizione dell'azione. Si impegna, altresì, a manlevare la ASL RM 2 da azioni relative alla responsabilità civile della struttura.

Allegato A elenco controversie

Per la **PARTE PUBBLICA**


la **Regione Lazio**

il Direttore Regionale Salute e Politiche Sociali



l'**Azienda Sanitaria Locale RM2 (ex RMB)**

il Commissario straordinario Dott.ssa Flori Degrassi



per la **PARTE PRIVATA**

la società **Eurosanità SpA**

il legale rappresentante p.t. Avv. Maurizio Martinetti



Allegato A – Elenco controversie

- 1) Tribunale civile di Roma – Sez. II- Dott.ssa Carpinella – RG 67173/2012;
- 2) Tribunale civile di Roma – Sez. II – Dott. Favara – RG 69011/2013;
- 3) Tribunale civile di Roma – Sez. II – Dott.ssa Scalia – RG 39499/2013;
- 4) Tribunale civile di Roma – Sez. II Dott.ssa Covelli – RG 43218/2013;
- 5) Tribunale civile di Roma – Sez. II Dott. Sacco – RG 57755/2013;
- 6) Tribunale civile di Roma – Sez. II – Dott.ssa Papoff RG 6184/2014;
- 7) Tribunale civile di Roma – Sez. II Dott.sa Covelli RG 33578/2014;
- 8) Tribunale civile di Roma – Sez. II Dott.ssa D'Ovidio – RG 17127/2015;
- 9) Corte d'Appello di Roma I sez. Dott.ssa Zanella – RG 7612/2014;
- 10) Corte d'Appello di Roma – RG 3137/2015;
- 11) TAR Lazio – RG 2780/2008;
- 12) TAR Lazio – RG 8672/2013;
- 13) Consiglio di Stato – RG 9149/2009;
- 14) TAR Lazio – RG 7231/2007;

